INDICE

Premessa **5**

Capitolo 1- Il monitoraggio fiscale e gli elementi e informazioni a disposizione del contribuente **6**
1.1. Monitoraggio fiscale 7
1.2. Obblighi degli Stati membri 8
1.3. Le lettere di compliance sui redditi esteri 8
1.4. Monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere 9
1.5. Modifiche al monitoraggio fiscale e titolari effettivi 11

Capitolo 2 - Soggetti interessati al monitoraggio fiscale **13**
2.1. Soggetti obbligati al monitoraggio fiscale 14
2.2. Persone fisiche residenti 14
2.3. Detenzione e disponibilità di attività finanziarie estere 15
2.4. Monitoraggio del conto corrente estero 16
2.5. Valore delle attività finanziarie estere 17

Capitolo 3 - Le lettere di compliance **19**
3.1. Verifica della corretta compilazione della dichiarazione dei redditi 20
3.2. Invio da parte dell'Agenzia delle Entrate della lettera compliance e questionari 20
3.3. Cosa fare se si riceve una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate 21
3.4. Come chiedere informazioni 21
3.5. Contenuto della comunicazione 22
3.6. Modalità di invio della comunicazione 24
3.7. Informazioni o segnalazioni all'Agenzia delle Entrate 24
3.8. Destinatari della lettera di compliance 24

Capitolo 4 - La regolarizzazione della posizione tributaria **26**
4.1. La possibilità offerta 27
4.2. Presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa 27
4.3. Non aderire alla lettera di compliance 28
4.4. Presentazione istanza di autotutela 28
4.5. Regime sanzionatorio 32
4.6. Sanzioni relative a redditi non dichiarati 32

Capitolo 5 - Come comunicare dati o inviare documentazione tramite CIVIS e possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo al cassetto fiscale **33**
5.1. Come sanare le irregolarità 34
5.2. Servizi telematici canale fiscale CIVIS 34
5.3. Cassetto fiscale 35
5.4. Come delegare un intermediario 36

Capitolo 6 - Aspetti difensivi in tema di residenza fiscale 37
6.1. Residenza fiscale 38
6.2. Sistema di tassazione 38
6.3. Obbligo di pagare le tasse in Italia 39
6.4. Convenzioni contro le doppie imposizioni 44

Capitolo 7 - Lo scambio automatico d'informazioni tra Italia e Ue 45
7.1. Strumento di contrasto all'evasione ed elusione fiscale 46

Capitolo 8 - I dati scambiati dalle Amministrazioni fiscali 49
8.1. Cooperazione fiscale internazionale 50
8.2. Le direttive UE e il loro recepimento 51
8.3. Guardia di Finanza e scambio diretto con gli altri Stati Membri 55

Premessa

Gli Stati membri dell'Unione Europea devono trasmettere, per i periodi d'imposta dal 1.01.2014, le informazioni riguardanti i residenti negli altri Stati membri in relazione, tra l'altro, ai redditi di lavoro dipendente e pensione dagli stessi percepiti (art. 8, paragrafo 1, della Direttiva del Consiglio n. 2011/16/Ue del 15.02.2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale).

In attuazione dell'art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23.12.2014, n. 190, **al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi tributari nonché di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, a partire dal periodo d'imposta 2018, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti che risultano fiscalmente residenti in Italia i dati dei redditi percepiti di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera, trasmessi dalle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni** secondo la Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15.02.2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE, nonché i dati relativi ad eventuali altri redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600.

Con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 29.11.2022 Prot. n. 439255, l'Agenzia delle entrate definisce le modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni relative all'anno 2018 e seguenti, derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi.

Le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dall'autorità straniera e quelli dichiarati sono disponibili nella sezione **"l'Agenzia scrive" del cassetto fiscale del contribuente**.

La comunicazione contiene i dati del contribuente (codice fiscale, nome e cognome), il numero identificativo della comunicazione e l'anno d'imposta, il codice atto, la descrizione della tipologia di anomalia riscontrata. Il contribuente ha inoltre la possibilità di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione "l'Agenzia scrive" del proprio cassetto fiscale.

La comunicazione contiene anche le istruzioni con gli adempimenti per regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso e l'invito a fornire ogni chiarimento utile, tramite il canale Civis, qualora il contribuente ravvisi degli errori o abbia già adempiuto agli obblighi dichiarativi tramite intermediario. Infine, è possibile contattare la Direzione provinciale competente, prioritariamente mediante Pec, e-mail o telefono.

I destinatari della comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, inclusi gli interessi e le sanzioni ridotte, secondo le previsioni sul ravvedimento operoso (articolo 13, D.Lgs. n. 472/1997).

Capitolo 1

Il monitoraggio fiscale e gli elementi e informazioni a disposizione del contribuente

Riferimenti legislativi:
Provvedimento Agenzia delle Entrate 29.11.2022 Prot. n. 439255 -
D.L. 28.06.1990, n. 167 convertito poi dalla L. 4.08.1990 n. 227 -
L. 6.08.2013, n. 97 e D.Lgs. 25.05.2017 n. 90

1.1 Monitoraggio fiscale

Con il provvedimento del 29.11.2022 n. 439255/2022, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità attuative delle lettere di compliance per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che risultano fiscalmente residenti in Italia e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera ed eventuali redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d'imposta italiani

Quest'anno si tratta delle irregolarità a partire dal periodo di imposta 2018. Il documento direttoriale, emanato in attuazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23.12.2014, n. 190, in sostanza, individua le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza gli elementi e le informazioni relative a i dati dei redditi percepiti di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera, trasmessi dalle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, e i dati relativi a eventuali altri redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d'imposta (articolo 23 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600).

Contenuto della nuova comunicazione Agenzia delle Entrate irregolarità a partire dal periodo di imposta 2018	
Redditi esteri di lavoro dipendente e/o pensione	Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che risultano fiscalmente residenti in Italia e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera ed eventuali redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d'imposta italiani.
Promozione compliance	Mettere a disposizione del Fisco elementi informativi per effettuare **accertamenti** finalizzati a **contrastare evasione ed elusione fiscale**.
Periodi d'imposta precedenti	- In passato l'Agenzia aveva già inviato le comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo, relative ad anomalie rilevanti su beni e attività detenuti all'estero, con riferimento ai periodi d'imposta 2016 e 2017. - Il provvedimento 29.11.2022, prot. n. 439255 dispone analoghe comunicazioni per le annualità successive.
Contenuto dichiarazione	La comunicazione contiene i dati del contribuente (codice fiscale, nome e cognome), il numero identificativo della comunicazione e l'anno d'imposta, il codice atto, la descrizione della tipologia di anomalia riscontrata. Il contribuente ha inoltre la possibilità di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione "l'Agenzia scrive" del proprio cassetto fiscale.

Contenuto dichiarazione (segue)	- Attenzione - La comunicazione contiene anche le istruzioni con gli adempimenti per regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso e l'invito a fornire ogni chiarimento utile, tramite il canale Civis, qualora il contribuente ravvisi degli errori o abbia già adempiuto agli obblighi dichiarativi tramite intermediario. - Infine, è possibile contattare la Direzione provinciale competente, prioritariamente mediante Pec, e-mail o telefono e, per l'eventuale ripristino del periodo emergenziale, recandosi in ufficio solo in caso di assoluta necessità, previo contatto telefonico.

1.2 Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri, ricordiamo, devono trasmettere, per i periodi d'imposta dal 1.01.2014, le informazioni riguardanti i residenti negli altri Stati membri in relazione, tra l'altro, ai redditi di lavoro dipendente e pensione dagli stessi percepiti (articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva del Consiglio n. 2011/16/Ue del 15.02.2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale).

Attenzione	Nella normativa europea sulla cooperazione amministrativa tra gli Stati nel settore fiscale, non è previsto il diritto del contribuente di essere informato sui dati fiscali acquisiti attraverso la procedura di collaborazione transfrontaliera, quindi antecedentemente all'emissione degli avvisi di accertamento.

1.3 Le lettere di compliance sui redditi esteri

Le lettere di compliance sono missive con le quali l'Agenzia delle Entrate , forte delle informazioni ottenute dallo scambio di informazioni con le Autorità fiscali estere invita a sanare le eventuali irregolarità dichiarative.

Attenzione	L'obiettivo di queste comunicazioni, quindi, è quello di favorire l'emersione spontanea delle irregolarità da parte del contribuente con la possibilità di sanare la situazione con sanzioni ridotte.

La progressiva entrata in funzione delle diverse forme di scambio di informazioni di matrice Europea e Convenzionale, ha portato l'Amministrazione finanziaria ad avere a disposizione una mole di dati importante. Si tratta di informazioni potenzialmente utili all'identificazione delle fattispecie di carattere evasivo ed elusivo a livello transfrontaliero.

Lo scambio automatico di informazioni relativo ai rapporti di natura finanziaria detenuti all'estero permette all'Amministrazione finanziaria di poter disporre di moltissime informazioni, che fino a qualche anno fa non erano disponibili. Proprio sulla base di questi dati l'Agenzia delle Entrata ha elaborate e trasmesso ai contribuenti le c.d. *"lettere di compliance"*.

Nota bene	Si tratta, in buona sostanza, di comunicazioni con le quali i contribuenti vengono resi edotti sulla presenza di anomalie (lettere di compliance) relative alla compilazione del quadro RW del modello redditi persone fisiche e di eventuali quadri dichiarativi collegati (solitamente, i quadri RL, RT ed RM).

1.4 Monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere

La disciplina sul monitoraggio delle attività patrimoniali e finanziarie estere è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. 28.06.1990, n. 167 convertito poi dalla legge 4.08.1990, n. 227.

L'articolo 4 del D.L. 28.06.1990, n. 167 (modificato dalla legge 6.08.2013, n. 97), conferma l'ambito soggettivo dei contribuenti obbligati, imponendogli di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Rispetto alla previgente disposizione, non è più previsto un limite di importo al di sopra del quale vige l'obbligo dichiarativo.

Attenzione	Pertanto, tali investimenti ed attività devono essere sempre dichiarati anche se al termine del periodo d'imposta siano di importo inferiore a 10.000 euro (limite finora previsto). Inoltre, tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ma anche dai soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, risultino essere i titolari effettivi dei beni in oggetto.

Il monitoraggio fiscale è un adempimento obbligatorio a cui sono chiamati tutti i contribuenti fiscalmente residenti in Italia in Italia.

L'obiettivo del monitoraggio fiscale è quello di porre un limite alle movimentazioni finanziarie tra Stati diversi dettate esclusivamente da motivazioni a carattere fiscale.

Negli anni gli accordi sulla cooperazione informativa tra gli Stati si sono notevolmente intensificati. Dagli accordi che riguardano i soli Stati UE, si è passati ad accordi internazionali come il **CRS *("Common Reporting Standard")***, oppure il **FATCA**, di matrice USA.

I contribuenti in possesso (o titolari effettivi) di attività finanziarie e patrimoniali detenuti all'estero sono obbligati a dover dichiarare queste attività in dichiarazione dei redditi. Inoltre, al sussistere di alcune condizioni, obbliga i soggetti obbligati al pagamento delle **imposte patrimoniali**, che sono le seguenti:
- Ivie: per gli immobili detenuti all'estero;
- Ivafe: per le attività finanziarie detenute all'estero.

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie)	
Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l'obbligo di versare l'Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero). L'imposta è dovuta dai: - proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d'impresa o di lavoro autonomo; - titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi; - concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali; - locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.	
Nota bene	Dal 1.01.2016 l'imposta non si applica al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che in Italia non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe)	
Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare un'imposta sul loro valore: l'Ivafe.	
Nota bene	Dal 2020 sono soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall'articolo 4 del D.L. 28.06.1990 n. 167 (c.d. monitoraggio fiscale).

L'obbligo di adempiere al monitoraggio fiscale rappresenta la risposta all'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di acquisire il maggior numero possibile di informazioni per poter svolgere la propria attività di accertamento relativamente ai patrimoni detenuti all'estero.

Attenzione	Il numero delle *lettere di compliance* inviate ai contribuenti sta crescendo di anno in anno. Questo fatto deriva dalla sempre maggiore adesione di paesi esteri nei confronti di accordi sullo scambio automatico di informazioni. Questo aspetto ha portato alla segnalazione di sempre più situazioni anomale. Situazioni che l'Agenzia monitora attraverso la segnalazione al contribuente.

1.5 Modifiche al monitoraggio fiscale e titolari effettivi

La legge 6.08.2013, n. 97 e il D.Lgs. 25.05.2017 n. 90 hanno apportato rilevanti modifiche al decreto legge 28.06.1990, n. 167, recante la disciplina del cd. "monitoraggio fiscale". In particolare, le modifiche hanno rafforzato la tesi in base alla quale sono tenuti alla dichiarazione delle attività estere non soltanto i possessori "formali" delle stesse e i soggetti che ne hanno la disponibilità, ma anche coloro che possono esserne considerati i "titolari effettivi".

L'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 28.06.1990, n. 167 stabilisce che *«le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, residenti in Italia, che nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21.11.2007, n. 231, e successive modificazioni»*.

L'articolo 1, comma 2, lettera pp), del D.Lgs. 21.112007, n. 231 (cd. decreto antiriciclaggio) definisce il *«titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita»*.

In tale contesto, con riferimento all'individuazione dei criteri di determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche l'articolo 20, del D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 non fa esplicito riferimento ai trust.

Il titolare effettivo «coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo». In particolare, seppur con riferimento alle persone giuridiche private, l'articolo 20, 5 comma, del D.P.R. 10.02.2000, n. 361, individua come titolari effettivi cumulativamente:

a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione».

Prassi: risoluzione Agenzia delle Entrate del 29.05.2019 (definizione di titolare effettivo)

- Per quanto attiene alla definizione di "titolare effettivo" nell'ambito della disciplina sul monitoraggio fiscale, è utile ricordare quanto chiarito con la risoluzione n. 53/E del 29.05.2019, nella quale è stato innanzitutto ribadito che la disciplina del monitoraggio fiscale ha la finalità di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti residenti. Dopo aver richiamato la definizione di titolare effettivo alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 90 del 2017, sia per quanto riguarda la normativa dell'antiriciclaggio, sia quella relativa al monitoraggio fiscale, nel citato documento di prassi è stato altresì ribadito che a tale ultimo fine deve sussistere una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione (cfr. Circolare 14.05.2014, n. 10/E, par. 13.2) e che sono pertanto tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.
- Nella medesima risoluzione viene altresì precisato che tali conclusioni hanno trovato conferma proprio con l'introduzione, nel comma 1, dell'articolo 4 del D.L. 28.06.1990, n. 167, della figura del "titolare effettivo", quale ulteriore soggetto obbligato al monitoraggio fiscale.
- Diversamente, è esclusa l'esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell'ipotesi in cui il soggetto possa esercitare - in relazione alle attività detenute all'estero - un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.

Capitolo 2

Soggetti interessati al monitoraggio fiscale

Riferimenti legislativi:
D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (TUIR) - Circolare Agenzia delle Entrate 23.12. 2013, n. 38/E
Direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 15.02.2011

2.1 Soggetti obbligati al monitoraggio fiscale

L'articolo 8, par. 1 della Direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 15.02.2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, abrogativa della Direttiva 77/799/CEE, dispone che gli Stati membri devono trasmettere, per i periodi d'imposta dal 1.01.2014, le informazioni riguardanti i residenti negli altri Stati membri in relazione, tra l'altro, ai redditi di lavoro dipendente e pensione percepiti.

I soggetti interessati sono, pertanto, i contribuenti che risultano fiscalmente residenti in Italia e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte:
- redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera;
- redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d'imposta italiani.

Monitoraggio fiscale	
Persone fisiche residenti	Sono considerate persone fisiche residenti quelle che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.
Esonero obbligo monitoraggio	- Ai fini dell'esonero dagli obblighi di monitoraggio, occorre verificare che la condizione di lavoratore all'estero sia stata realizzata per un numero complessivo di giorni maggiore a 183 nell'arco dell'anno, anche se non continuativi. - Qualora il lavoratore rientri in Italia dopo aver prestato la propria attività lavorativa all'estero per la maggior parte del periodo d'imposta, può usufruire dell'esonero sempre ché, entro 6 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero, non detenga più le attività all'estero. Diversamente, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto a indicare tutte le attività detenute all'estero durante l'intero periodo d'imposta.

2.2 Persone fisiche residenti

In relazione alla definizione di "persone fisiche", si deve fare riferimento alla nozione contenuta nell'articolo 2, comma 2 del Testo unico 22.12.1986, n. 917 (cd. TUIR), in base alla quale si considerano residenti *"le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile"*.

Tali criteri sono alternativi, essendo sufficiente che sia verificato anche uno solo di essi affinché

una persona fisica possa considerarsi fiscalmente residente in Italia. Il requisito della residenza si acquisisce *ex tunc* con riferimento al periodo d'imposta nel quale la persona fisica instaura il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali.

Pertanto, soltanto alla fine dell'anno solare è possibile effettuare la verifica del requisito temporale della permanenza in Italia (183 giorni o 184 in caso di anno bisestile) per determinare la residenza fiscale della persona (circolare del Ministero delle Finanze del 17.08.1996, n. 201).

Inoltre, come stabilito dal successivo comma 2-bis del medesimo articolo 2 del TUIR, si considerano altresì residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Si considerano residenti in Italia i cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4.05.1999 (cosiddetta "black list"). Ne consegue che anche tali soggetti rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale.

2.3 Detenzione e disponibilità di attività finanziarie estere

Un aspetto importante della disciplina sul monitoraggio fiscale riguarda la detenzione delle attività finanziarie estere.

L'obbligo di monitoraggio fiscale, infatti, sussiste indipendentemente dalla modalità con cui il contribuente residente ha assunto la detenzione dell'attività finanziaria estera:
- a titolo gratuito (ad esempio, per donazione o successione);
- a titolo oneroso.

L'obbligo di monitoraggio nel modello redditi degli investimenti esteri sorge quando, congiuntamente, il soggetto ha il potere di disporre del bene e il possesso del reddito che ritrae dal bene stesso. Nel caso in cui sullo stesso bene vi siano più diritti reali (nuda proprietà e usufrutto) suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia, ogni singolo titolare del diritto è chiamato a monitorare il patrimonio estero nei limiti del valore della quota di propria competenza (rinvenibile nell'atto costitutivo del diritto).

Nel caso in cui, invece, l'attività finanziaria all'estero sia in comunione o cointestata a più soggetti, ognuno ha l'obbligo di presentazione del quadro RW. Ogni titolare ha l'obbligo di indicazione con riferimento all'intero valore del bene e con l'indicazione della percentuale di possesso.